



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11, co. 1;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 – Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 2005, relativo alla classe del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza;

VISTI i decreti ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi di lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;

VISTI i decreti ministeriali 8 gennaio 2009 e 19 febbraio 2009 relativi alla determinazione delle classi di lauree e delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto interministeriale 2 marzo 2011, relativo alla laurea magistrale a ciclo unico abilitante per il Restauro;

VISTO il decreto interministeriale 28 novembre 2017, n. 928, relativo alla classe dei corsi di laurea in Scienze, culture e politiche della gastronomia ed alla classe dei corsi di laurea magistrali in Scienze economiche e sociali della gastronomia;

VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2018, n. 77 con il quale è stata definita la classe dei corsi di laurea magistrale in Scienze Giuridiche;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 5, comma 1, lettera a);

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2011, n. 19, emanato in attuazione della predetta disposizione normativa;

VISTO il decreto ministeriale 07.01.2019, n. 6, concernente l'autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, ed in particolare l'art. 9, comma 2 e le successive modificazioni;

VISTA il decreto direttoriale 12.11.2019, n. 2211, recante indicazioni agli Atenei delle modalità di compilazione delle schede SUA – Cds per l'a.a. 2020-21, al fine del completamento delle informazioni utili per i provvedimenti di accreditamento iniziale e periodico, e le relative scadenze;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 13 marzo 2020, 22 marzo 2020;

VISTE le misure urgenti contenute nei provvedimenti immediatamente sopra citati, volte a contrastare la diffusione dell'epidemia attraverso la restrizione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale;

VISTO l'obbligo posto a carico delle pubbliche amministrazioni, di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare l'articolo 103, che reca una disciplina sulla sospensione dei procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni e una disciplina degli atti amministrativi in scadenza, prevedendo che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 e che sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione;

CONSIDERATO che in virtù dell'art. 103 sopra citato, le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati;

CONSIDERATA l'incidenza delle suindicate misure sull'attività di compilazione delle banche dati RAD e SUA-Cds per l'accreditamento dei corsi per l'a.a. 2020-21 da parte degli Atenei, a decorrere dal 17 marzo 2020, e la necessità di fornire indicazioni immediatamente operative;

CONSIDERATO che il decreto ministeriale che concede o nega l'accreditamento è trasmesso all'Università richiedente e al nucleo di valutazione della stessa in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso ai sensi dell'art. 8, co. 7, del d.lgs. 27 gennaio 2019 n. 19;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

VISTO che i termini, fissati nel decreto direttoriale 12.11.2019 n. 2211, ricominceranno a decorrere a partire dal 16 aprile 2020;

RITENUTO quindi necessario, nel solco dei principi del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa, procedere ad un differimento di 30 giorni, salve successive ulteriori determinazioni connesse all'andamento dell'emergenza sanitaria in corso, delle scadenze previste per la compilazione della scheda SUA – Cds per l'a.a. 2020-21 come indicate nell'allegato al decreto direttoriale 12.11.2019 n. 2211;

CONSIDERATA in ogni caso l'espressa riserva di concludere il procedimento nel rispetto dell'originario termine di scadenza, in tutti i casi in cui, avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori necessari e nella piena garanzia del contraddittorio, laddove esistano particolari motivi di urgenza per provvedere;

DECRETA

Le scadenze per la compilazione dei vari quadri della scheda SUA-Cds, per l'a.a. 2020-21, come riportate nell'allegato al decreto direttoriale 12.11.2019, sono posticipate di 30 giorni a decorrere dal termine originariamente previsto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina
(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)